



CAPITOLATO SPECIALE

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI PRODUZIONE DI FOTOTESSERE MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI PRESSO I PUNTI ANAGRAFICI DECENTRATI DEL COMUNE DI FIRENZE – CIG BD2438D813

Art. 1 - Oggetto della concessione

Il presente Capitolato disciplina l'affidamento in concessione del servizio di produzione di fototessere mediante installazione, gestione e manutenzione di distributori automatici presso i seguenti Punti Anagrafici Decentrati del Comune di Firenze:

- PAD Parterre (Cubo 1, Piazza della Libertà n. 12): n. 1 distributore standard e n. 1 distributore accessibile a persone con disabilità motoria;
- PAD Bini (Via Carlo Bini n. 7): n. 1 distributore standard;
- PAD Alberti (Piazza Alberti n. 2/A): n. 1 distributore standard;
- PAD Vogel (Via delle Torri n. 23): n. 1 distributore standard.

Il servizio è rivolto agli utenti che necessitano di fotografie conformi ai requisiti previsti per il rilascio di documenti di identità e di viaggio.

La concessione comporta il trasferimento in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione del servizio, ai sensi del D.Lgs. 36/2023.

L'Amministrazione non assume alcun impegno in ordine al numero di utenti che usufruiranno del servizio né ai relativi ricavi.

Art. 2 - Caratteristiche tecniche delle apparecchiature

Le apparecchiature installate dovranno:

- essere conformi alla normativa europea vigente e munite di marcatura CE;

- garantire la produzione di fototessere conformi agli standard ICAO e alle disposizioni vigenti per carta d'identità elettronica, passaporto e altri documenti ufficiali;
- consentire l'acquisizione digitale delle immagini con verifica automatica della conformità ove disponibile;
- produrre fotografie a colori su carta fotografica di qualità professionale;
- fornire istruzioni per l'utilizzo almeno in lingua italiana e inglese;
- essere dotate di sistemi di pagamento mediante monete, banconote, carte elettroniche e tecnologie contactless;
- garantire elevati standard di accessibilità agli utenti con disabilità;
- essere dotate di sistemi di sicurezza informatica e protezione dei dati personali.

Le apparecchiature dovranno presentarsi in perfetto stato estetico e funzionale per tutta la durata della concessione.

Art. 3 - Servizi minimi richiesti

Il concessionario dovrà garantire:

- produzione immediata delle fototessere;
- qualità fotografica conforme ai requisiti normativi vigenti;
- disponibilità costante dei materiali di consumo;
- assistenza tecnica agli utenti;
- manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature;
- rimborso delle somme versate dagli utenti in caso di mancata erogazione del servizio per malfunzionamento.

Potranno essere offerti servizi aggiuntivi migliorativi, purché compatibili con la normativa vigente.

Art. 4 - Prezzi applicati all'utenza

I prezzi applicati all'utenza sono quelli risultanti dall'offerta economica dell'aggiudicatario e costituiscono il prezzo massimo praticabile.

I prezzi dovranno essere chiaramente esposti su ciascun distributore.

Eventuali variazioni dei prezzi durante la durata della concessione dovranno essere preventivamente autorizzate dall'Amministrazione comunale.

Art. 5 - Durata della concessione

La concessione ha durata di tre (3) anni decorrenti dalla data di stipula del contratto o dall'avvio dell'esecuzione anticipata, ove disposto.

Non è previsto il rinnovo.

Alla scadenza il concessionario non potrà avanzare pretese o richieste di indennizzo.

Art. 6 - Valore della concessione e canone

Il valore stimato della concessione è pari a euro 120.000,00 oltre IVA per l'intera durata contrattuale.

Tale stima ha in ogni caso carattere puramente indicativo, non impegna in alcun modo l'Amministrazione e non costituisce alcuna garanzia di corrispondenti introiti per il Concessionario, che assume interamente a proprio carico il rischio d'impresa inerente la gestione del servizio in parola.

Sono presenti interferenze descritte nel DUVRI, tuttavia le misure da adottare ai fini della riduzione delle interferenze sono di tipo organizzativo e non determinano costi aggiuntivi per l'impresa.

Il Concessionario è obbligato ad applicare integralmente, a favore dei propri dipendenti, tutte le norme contenute nel CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA (codice CNEL H011) e negli accordi sindacali, integrativi, territoriali ed aziendali vigenti, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, etc. previste per i dipendenti dalla vigente normativa di settore. L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del suddetto contratto, oppure di un altro contratto che garantisca tutele economiche e normative equivalenti per i propri lavoratori.

Per l'utilizzo degli spazi comunali e dei relativi consumi elettrici, il concessionario dovrà corrispondere al Comune un canone annuo risultante dall'offerta economica presentata in gara, in aumento rispetto all'importo posto a base di gara pari a euro 2.500,00 annui.

Il canone di concessione dovuto dovrà essere versato per ciascuna annualità. Il canone relativo alla prima annualità dovrà essere versato entro 30 (trenta) giorni dalla data di stipula del contratto o di esecuzione anticipata del servizio e per le restanti annualità, in via anticipata, entro il giorno 10 del mese di decorrenza del servizio.

Art. 7 - Equilibrio economico-finanziario

Si applicano le disposizioni del D.Lgs. 36/2023 in materia di revisione e riequilibrio economico-finanziario delle concessioni.

L'eventuale riequilibrio potrà essere richiesto esclusivamente in presenza di eventi straordinari e imprevedibili che alterino significativamente l'equilibrio della concessione.

Si considera alterazione significativa dell'equilibrio economico finanziario la variazione in aumento o diminuzione superiore al 10% del valore di produzione (fatturato) rispetto al dato dell'ultima annualità disponibile. In sede di revisione del contratto non è consentito concordare modifiche che alterino la natura della concessione, o modifiche sostanziali.

Art. 8 - Oneri a carico del concessionario

Sono interamente a carico del concessionario:

- installazione delle apparecchiature;
- eventuali collegamenti e allacciamenti necessari;
- manutenzione ordinaria e straordinaria;
- sostituzione delle apparecchiature guaste o obsolete;
- pulizia interna ed esterna dei distributori;
- approvvigionamento dei materiali di consumo;
- assistenza tecnica e amministrativa agli utenti;
- rimborso degli importi incassati e non corrispondenti a servizi erogati;
- rimozione finale delle apparecchiature e ripristino dei luoghi.

Art. 9 - Livelli minimi di servizio

Il concessionario garantisce:

- disponibilità operativa delle apparecchiature almeno pari al 98% del tempo annuo;
- presa in carico delle segnalazioni entro 8 ore lavorative;
- intervento tecnico entro 24 ore lavorative dalla segnalazione;
- sostituzione di apparecchiature non riparabili entro 5 giorni lavorativi.

Art. 10 - Installazione e rimozione

Entro 10 giorni naturali e consecutivi dalla sottoscrizione del contratto o dall'avvio dell'esecuzione anticipata, il Concessionario dovrà installare tutti i distributori automatici oggetto della concessione.

È onere del Concessionario esaminare previamente i siti di ubicazione dei distributori, segnalare all'Ente quelli ritenuti non idonei alla loro installazione, e proporre all'Amministrazione diversa ubicazione degli stessi, ove necessario anche al fine del rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza.

Entro il medesimo termine l'impresa dovrà fornire l'elenco dettagliato, con relative dichiarazioni di conformità rilasciate dalla ditta costruttrice e certificazioni di prodotto nonché le schede tecniche ed energetiche dei distributori automatici, distinti per sede e per tipologia dei prodotti erogati, con indicazione altresì della data di installazione e di messa in servizio e del relativo codice identificativo/numero di matricola riportato sulla targhetta installata su ciascun dispositivo.

Lo stesso elenco dovrà essere costantemente aggiornato in occasione di modifica e/o sostituzione dei distributori installati.

Il RUP (o un suo delegato) accerterà la conformità delle apparecchiature installate a quanto prescritto dal presente Capitolato Speciale e assisterà alle relative prove di funzionalità, in contraddittorio con il referente del Concessionario.

A seguito dell'installazione dei distributori, il RUP e il Referente del Concessionario provvederanno alla sottoscrizione del VERBALE DEFINITIVO DI INSTALLAZIONE DEI DISTRIBUTORI.

In sede di prima installazione, qualora risultino guasti o altri inconvenienti, il Concessionario si impegna a eliminarli nel più breve tempo possibile e

comunque non oltre 7 (sette) giorni consecutivi dalla data di sottoscrizione del verbale stesso.

Qualora le apparecchiature dovessero presentare difetti di fabbricazione non sanabili con i consueti interventi di manutenzione, il Concessionario - senza alcun onere per il Comune - si farà carico di sostituire le stesse con altre apparecchiature dotate delle stesse caratteristiche. Tale attività dovrà essere svolta in modo tale da non creare disagio all'attività degli uffici.

Qualora, per l'effettuazione di lavori negli spazi concessi o nelle immediate vicinanze del luogo ove è posizionato il distributore, l'Amministrazione debba chiedere al Concessionario di provvedere allo spostamento delle apparecchiature, la stessa Amministrazione dovrà individuare, qualora possibile, un altro spazio idoneo per la momentanea collocazione dei distributori stessi.

In prossimità della scadenza contrattuale e, comunque, non oltre 10 giorni consecutivi dalla comunicazione del RUP, il Concessionario dovrà:

- rimuovere tutti i distributori automatici installati presso tutte le sedi. In caso di mancata rimozione e ritiro, i distributori verranno rimossi e depositati presso luogo da definire dal Comune di Firenze con spese a carico del Concessionario con rivalsa sulla cauzione definitiva, salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni subiti;
- provvedere all'eventuale necessario ripristino dei luoghi allo stato originario.

Tali attività dovranno risultare da apposito VERBALE DI RICONSEGNA DEGLI SPAZI sottoscritto dal RUP e dal Referente del Concessionario.

Le spese per un eventuale ripristino dello stato dei luoghi verranno addebitate al Concessionario, attraverso l'incameramento della garanzia definitiva prestata.

Art. 11 - Obblighi del concessionario

Il concessionario si impegna a:

- garantire il corretto funzionamento delle apparecchiature;
- mantenere adeguati standard qualitativi del servizio;

- assicurare la costante pulizia e il decoro delle apparecchiature;
- esporre chiaramente prezzi, modalità di utilizzo e recapiti per l'assistenza;
- garantire continuità del servizio;
- provvedere allo smaltimento dei materiali nel rispetto della normativa ambientale;
- trasmettere annualmente al Comune una relazione sull'andamento della gestione.

Il concessionario individua un referente contrattuale sempre reperibile nei giorni lavorativi.

Art. 12 - Obblighi dell'Amministrazione

L'Amministrazione mette a disposizione gli spazi individuati per l'installazione delle apparecchiature e l'alimentazione elettrica necessaria.

Il Comune non assume alcuna responsabilità in merito ai risultati economici della gestione.

Art. 13 - Garanzia definitiva

Il Concessionario dovrà costituire garanzia definitiva con le modalità indicate all'articolo 117 del D.Lgs. 36/2023, per l'importo di € 6.000,00, pari al 5% del valore presunto della concessione per il periodo contrattuale di tre anni, ai sensi dell'art. 53 del medesimo decreto.

Art. 14 - Coperture assicurative

Il Concessionario è direttamente responsabile dell'attività oggetto della concessione e ne risponde, per tutta la durata della contratto, al concedente e ad ogni altra Autorità preposta al controllo degli aspetti normativi in materia.

L'Amministrazione comunale è sollevata da qualsiasi responsabilità derivante dalla concessione e non è responsabile per eventuali danni che dovessero essere causati dagli utenti ai distributori, né eventuali furti e atti vandalici riguardanti i medesimi.

Il Concessionario è inoltre direttamente responsabile di danni a persone e/o cose, comunque verificatesi nell'esecuzione delle prestazioni richieste, derivanti da cause a lui imputabili di qualunque natura restando a suo completo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o compensi da parte del Comune di Firenze.

Il Concessionario dovrà, a tal fine, essere in possesso di idonea polizza assicurativa con un massimale non inferiore a euro 2.000.000,00 per sinistro contro i rischi per: responsabilità civile verso terzi (RCT) per qualsiasi evento dannoso arrecato a persone e/o cose che possano derivare per sua causa o del proprio personale; responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi di legge per i danni cagionati a terzi causati dai prodotti venduti o consegnati, esclusi quelli dovuti a vizio o difetto originario del prodotto; per danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute.

Il Comune di Firenze deve essere considerato terzo e dovrà essere sempre tenuto indenne per eventuali danni imputabili al Concessionario non coperti dalla sua polizza assicurativa. La copertura assicurativa deve essere esente da franchigia; qualora sia prevista non potrà essere opposta al Comune di Firenze, né ai terzi danneggiati. La polizza dovrà avere durata pari alla concessione e dovrà essere consegnata in copia, prima della stipula del contratto, al Comune di Firenze, che dovrà comunque giudicarla idonea. L'inoperatività totale o parziale delle coperture assicurative non esonererà il Concessionario dalle responsabilità di qualsiasi genere su esso eventualmente incombenti.

L'Amministrazione Comunale sarà tenuta indenne dei danni eventualmente non coperti in tutto o in parte dalle coperture assicurative. L'Amministrazione non risponde di furti e danni a carico delle apparecchiature installate.

Art. 15 - Protezione dei dati personali

Il Concessionario è tenuto a rispettare integralmente le disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni, nonché ogni altra disposizione nazionale ed europea vigente in materia di protezione dei dati personali.

Il Concessionario dovrà progettare, installare e gestire le apparecchiature secondo i principi di "privacy by design" e "privacy by default", adottando misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza proporzionato ai rischi derivanti dal trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito del servizio.

Le apparecchiature dovranno essere configurate in modo da limitare al minimo indispensabile la raccolta e il trattamento dei dati personali degli utenti e dovranno essere protette mediante adeguati sistemi di sicurezza fisica e informatica contro accessi non autorizzati, alterazioni, perdite o divulgazioni indebite.

Le immagini fotografiche acquisite per la produzione delle fototessere potranno essere trattate esclusivamente per l'esecuzione del servizio richiesto dall'utente e non potranno essere utilizzate per finalità ulteriori, comprese attività di profilazione, analisi biometrica, marketing o cessione a terzi.

Il Concessionario dovrà garantire la cancellazione automatica, irreversibile e non recuperabile delle immagini e di ogni altro dato personale eventualmente acquisito immediatamente dopo il completamento dell'operazione ovvero entro il termine massimo indicato nell'offerta tecnica, che non potrà comunque superare le 24 ore dall'acquisizione dell'immagine.

È fatto espresso divieto di conservare, duplicare, archiviare, trasferire o rendere disponibili a terzi le immagini acquisite, salvo quanto eventualmente imposto da disposizioni di legge o da provvedimenti dell'Autorità giudiziaria.

Presso ogni apparecchiatura dovrà essere resa disponibile agli utenti un'idonea informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR, facilmente accessibile e redatta con linguaggio chiaro e comprensibile.

Il Concessionario dovrà individuare i soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali e garantire che gli stessi siano adeguatamente istruiti in merito agli obblighi di riservatezza e alle misure di sicurezza da adottare.

Il Concessionario dovrà comunicare senza ritardo al Comune qualsiasi violazione dei dati personali (data breach) che possa riguardare i trattamenti effettuati nell'ambito della concessione, fornendo tutte le informazioni necessarie per l'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente.

Il Comune si riserva la facoltà di effettuare verifiche e controlli sulle misure adottate dal Concessionario ai fini della protezione dei dati personali e della sicurezza delle informazioni.

In considerazione delle concrete modalità di svolgimento del servizio, l'esatto inquadramento dei ruoli e delle responsabilità privacy tra le parti sarà definito in sede di affidamento, previo coinvolgimento del Responsabile della Protezione dei Dati del Comune e nel rispetto dei principi stabiliti dal Regolamento (UE) 2016/679.

La violazione delle prescrizioni del presente articolo costituisce grave inadempimento contrattuale e può comportare l'applicazione delle penali previste dal presente Capitolato nonché la risoluzione della concessione ai sensi dell'articolo 25.

Art. 16 - Sicurezza

Il Concessionario dovrà attenersi alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. L'Amministrazione comunale potrà procedere in qualsiasi momento con le ispezioni che riterrà più opportune.

La gestione, per le sue caratteristiche, prevede l'esistenza di rischi interferenziali, per cui si è resa necessaria da parte dell'Amministrazione Comunale la redazione del documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI), tuttavia le misure da adottare ai fini della riduzione delle interferenze sono di tipo organizzativo e non determinano costi aggiuntivi per l'impresa.

Il DUVRI è parte integrante della documentazione relativa all'affidamento.

Il Concessionario si impegna a porre in essere nei confronti dei propri dipendenti, tutti i comportamenti dovuti in forza del rispetto del D.Lgs. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché imporre al proprio personale il rispetto della normativa.

Inoltre dovrà mettere a disposizione dei propri dipendenti i dispositivi di protezione individuale appropriati ai rischi inerenti alle attività svolte ed a quelli presenti nell'area di lavoro, al fine di garantire la massima sicurezza, la prevenzione di infortuni sul lavoro, nonché delle malattie professionali.

Art. 17 - Verifiche e controlli

L'Amministrazione può effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli sul corretto funzionamento delle apparecchiature e sul rispetto delle prescrizioni contrattuali.

Il concessionario è tenuto a collaborare e a fornire tutta la documentazione richiesta.

Art. 18 - Penali

In caso di ritardi o inadempienze rispetto alle prescrizioni del presente capitolato, l'Amministrazione comunale procederà alla contestazione scritta dell'addebito a mezzo PEC. Il Concessionario potrà presentare le proprie controdeduzioni entro 5 (cinque) giorni dalla ricezione. Qualora le stesse non siano ritenute idonee, verranno applicate le seguenti penali, restando ferma la facoltà di chiedere il risarcimento dell'eventuale maggior danno:

- euro 50 per ogni giorno di ritardo nell'intervento tecnico;
- euro 100 per mancata esposizione dei prezzi o delle informazioni obbligatorie;
- euro 150 per ciascuna apparecchiatura inutilizzabile per oltre 48 ore;
- euro 300 per mancata sostituzione di apparecchiatura non più funzionante.

L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza da parte del Comune, verso cui il Concessionario avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni, tramite PEC, entro e non oltre 10 giorni dalla comunicazione della contestazione.

In caso di mancata presentazione o mancato accoglimento delle controdeduzioni, l'Amministrazione procederà all'applicazione delle sopra citate penali.

L'importo delle penali dovrà essere versato al Comune entro 15 giorni dalla richiesta e, in caso di inadempienza, verrà detratto dalla garanzia definitiva che dovrà essere immediatamente reintegrata.

E' fatto salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno e all'esercizio, qualora necessario, di ulteriori azioni, compresa

la denuncia alle autorità competenti, qualora siano riscontrate violazioni di legge.

In caso di reiterati inadempimenti l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto.

In presenza di reiterati inadempimenti, valutabili anche ove l'Amministrazione non abbia per qualcuno di essi fatto luogo all'applicazione di penali, il Comune può risolvere il contratto e agire per il risarcimento dei danni.

Resta ferma la possibilità per il Comune di chiedere la liquidazione dell'importo delle eventuali penali attingendo direttamente alla garanzia definitiva prestata dal Concessionario a garanzia della regolare esecuzione del contratto. In tal caso il Concessionario dovrà provvedere al reintegro della stessa garanzia nel termine prescritto di 15 (quindici) giorni consecutivi, pena la risoluzione del contratto.

Art. 19 - Subconcessione

E' fatto divieto di procedere a sub-concessione, anche parziale.

E' fatto divieto assoluto altresì di cedere in tutto o in parte, e a qualsiasi titolo, il contratto di concessione in oggetto, pena la risoluzione dello stesso.

Art. 20 - Responsabile unico del progetto

La Responsabile Unica del Progetto è la Direttrice della Direzione Servizi Territoriali e Protezione Civile del Comune di Firenze, Dott.ssa Carla De Ponti.

Art. 21 - Referente del concessionario

Il Concessionario dovrà nominare, prima della stipula del contratto, il dipendente designato come Referente che si renderà disponibile, nei confronti dell'Amministrazione, per tutto quanto attiene allo svolgimento del servizio oggetto della presente concessione, fornendo l'indirizzo di posta elettronica ed i recapiti telefonici (cellulare) nonché il nominativo ed il telefono di un sostituto per i casi di impedimento o assenza.

Il Referente dovrà essere reperibile tutti i giorni lavorativi almeno dalle ore 8.00 alle ore 18.00.

L'Ente concedente si rivolgerà direttamente alla persona sopra designata per ogni problema, reclamo o disagio che dovesse sorgere durante l'espletamento del servizio.

Tutte le comunicazioni formali ad esso trasmesse si intenderanno come validamente effettuate, ai sensi e per gli effetti di legge, al Concessionario.

Il Referente provvede, tra l'altro, ad evadere le richieste di rimborsi a qualsiasi titolo (per mancata erogazione delle fototessere, resto non erogato, ecc.), con le modalità indicate e pattuite, entro 15 giorni lavorativi dalla chiamata o dalla e-mail.

L'Ente concedente si riserva di chiedere la sostituzione della persona sopra indicata o del suo sostituto senza che il Concessionario possa sollevare obiezioni, in caso di rilevata non adeguatezza del medesimo alle esigenze del servizio.

Art. 22 - Codice di comportamento

1. Gli obblighi di comportamento previsti dal D.P.R. n. 62/2013, recante "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e dal "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Firenze", approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 26/01/2021 e ss.mm.ii., si intendono, all'atto della sottoscrizione del contratto, come estesi, per quanto compatibili, ai collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa contraente e/o sub-contraente.

2. Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà in caso di violazione da parte dei collaboratori dell'impresa contraente dei Codici di comportamento di cui al comma precedente.

Art. 23 - Pantouflage

Ai sensi dell'art. 53 comma 16-ter D.Lgs. 165/2001, i dipendenti del Comune di Firenze che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stazione appaltante, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso la ditta stessa.

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto sopra sono nulli ed è fatto divieto all'impresa che li ha conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Art. 24 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Il Concessionario assume tutti gli obblighi necessari a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari conformemente a quanto previsto dalla Legge n. 136 del 13.08.2010 così come modificata dagli artt. 6 e 7 del D.L. n. 187 del 12.11.2010 convertito, con modificazioni, nella Legge 17.12.2010 n. 217.

In particolare si impegna, ai sensi dell'art. 3 della medesima legge, ad utilizzare conti correnti bancari o postali, sui quali verranno registrati tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, effettuati tramite bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. I

I Concessionario si impegna a dare immediata comunicazione all'Amministrazione Comunale ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Firenze, della notizia dell'inadempimento di eventuali controparti agli obblighi di tracciabilità finanziaria

Art. 25 - Risoluzione

Il Comune, in caso di grave inadempimento del Concessionario agli obblighi del presente Capitolato, dei relativi allegati e dell'offerta tecnica ed economica presentata in sede di gara, può avvalersi della facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c., previa diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 c.c., decorso inutilmente il termine fissato. La diffida ad adempiere deve essere comunicata all'indirizzo PEC del Concessionario.

Ferme le ipotesi di risoluzione previste nell'art. 190 del Codice, nel comma precedente e in altri articoli del presente Capitolato, il Comune si riserva, altresì, la facoltà di risolvere il Contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.

1456 c.c., senza che da tale risoluzione possano conseguire al Concessionario diritti o pretese di sorta, nei seguenti casi:

- a) perdita dei requisiti per poter contrarre con la Pubblica Amministrazione di cui al Capo II, Titolo IV del Codice dei Contratti;
- b) interruzione, abbandono o mancata effettuazione continuativa del servizio senza giustificato motivo;
- c) mancata reintegrazione o intervenuta invalidità ed inefficacia della cauzione definitiva;
- d) qualora, per qualsiasi causa, venga meno la copertura assicurativa di cui alle polizze previste dal presente Capitolato, e le stesse non vengano ripristinate, previa diffida scritta;
- e) frode o grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi e delle prestazioni contrattuali;
- f) cessazione dell'attività, fallimento o procedura concorsuale del Concessionario;
- g) gravi inadempienze degli obblighi in materia di rapporti di lavoro (retributivi, contributivi, previdenziali, assicurativi e di sicurezza del lavoro) nei confronti del personale impiegato a vario titolo nei servizi oggetto della Concessione;
- h) qualora il Concessionario venga diffidato tre volte, con nota scritta, circa la puntuale esecuzione delle prestazioni nel rispetto dei termini contrattuali;
- i) mancato pagamento del canone;
- l) violazioni della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Nelle ipotesi elencate al precedente paragrafo l'effetto risolutivo si produce di diritto in conseguenza della mera ricezione da parte del Concessionario della comunicazione della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa effettuata dal Comune entro 15 giorni dalla conoscenza dell'inadempimento, senza che occorra alcun atto di costituzione in mora o di diffida ad adempiere.

Nel caso di risoluzione della concessione per cause imputabili al Concessionario, il Comune, ai sensi dell'art. 110 del Codice, può affidare la concessione stessa al soggetto partecipante che segue immediatamente nella graduatoria, imputando al Concessionario uscente le eventuali spese che dovrà sostenere per supplire al mancato adempimento degli obblighi contrattuali, nonché gli eventuali danni subiti dal Comune a seguito della risoluzione contrattuale, con rivalsa sulla fideiussione di cui al presente Capitolato.

Le spese per l'eventuale risoluzione del contratto e consequenziali saranno a totale ed esclusivo carico del Concessionario.

La risoluzione del contratto, per qualsiasi motivo, comporta l'incameramento della garanzia definitiva ed il risarcimento dei danni derivanti.

Qualora si verificassero ipotesi di grave inadempimento nel caso di inizio delle prestazioni in pendenza della stipulazione del contratto, l'Amministrazione potrà procedere alla revoca dell'aggiudicazione, fatta salva la richiesta di risarcimento danni.

Art. 26 – Revoca e Recesso

La concessione può essere revocata dall'Amministrazione per motivi di pubblico interesse ai sensi dell'art.176, co. 4 del Codice. L'efficacia della revoca della concessione è sottoposta alla condizione del pagamento da parte dell'Amministrazione delle somme previste al comma 4 dell'art.176 del Codice.

L'Amministrazione comunale si riserva di recedere unilateralmente dal contratto prima della naturale scadenza dello stesso ai sensi dell'art. 1373 del Codice Civile previo preavviso di 90 (novanta) giorni, senza che il Concessionario possa avanzare pretese di risarcimento danni o indennizzi.

Ai sensi del 3° comma del suddetto art. 1373 del Codice Civile, si precisa che per la facoltà di recesso a favore dell'Amministrazione comunale è escluso qualsiasi corrispettivo, ovvero risarcimento a favore del Concessionario

Resta fermo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici.

Art. 27 - Controversie

Per ogni controversia è competente in via esclusiva il Foro di Firenze.

Art. 28 – Oneri e Spese

Le spese, imposte e tasse inerenti alla stipulazione e alla registrazione del contratto di concessione saranno a carico del Concessionario.

Art. 29 - Rinvio normativo

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Capitolato si applicano il D.Lgs. 36/2023, il Codice Civile e ogni altra disposizione normativa vigente in materia.

La Responsabile Unica del Progetto

Dott.ssa Carla De Ponti



CARLA DE
PONTI
COMUNE
DI FIRENZE
01.10.2026
09:51:20
GMT+02:00